

Fondazione Enasarco

LA PREVIDENZA INTEGRATIVA DEGLI AGENTI DI COMMERCIO

Nota informativa richiesta dalla Commissione parlamentare per il controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

Sommario

1. Premessa	2
2. Il sistema previdenziale Enasarco	3
3. Agenti attivi, agenti pensionati ed ex agenti c.d. silenti	5
4. Le attuali criticità del sistema previdenziale integrativo degli agenti di commercio	7
5. La (in)sostenibilità finanziaria di istituti a favore degli ex agenti c.d. silenti.....	9
6. Considerazioni finali.....	12
7. APPENDICE N. 1 - Brevi osservazioni sulla relazione di Federcontribuenti	13
7.1. <i>Riforma del Regime contributivo</i>	13
7.2. <i>Equiparazione del welfare dell'agente ai lavoratori dipendenti del commercio</i>	13
7.3. <i>Eliminazione di Enasarco</i>	14
7.4. <i>Commissariamento e abolizione delle elezioni</i>	15
7.5. <i>Crediti, DURC, adeguamento provvigioni e deposito dei contratti di agenzia</i>	15

1. Premessa

La presente relazione contiene gli elementi informativi chiesti dalla "Commissione parlamentare per il controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale"¹ in relazione agli argomenti indicati nella nota del 16 febbraio 2020 prodotta alla medesima Commissione dall'organizzazione denominata Federcontribuenti, (allegato n. 1), con particolare riferimento al tema dei c.d. "silenti Enasarco" ivi menzionato.²

Per illustrare ed esaminare il tema dei c.d. silenti Enasarco è indispensabile tenere nella giusta considerazione il **sistema previdenziale** nel quale si inserisce tale argomento nonché gli effetti sulla **sostenibilità economico-finanziaria** di detto sistema che potrebbero essere prodotti da eventuali modificazioni.

In merito agli altri argomenti illustrati dall'organizzazione Federcontribuenti, che hanno poco a che vedere con il tema indicato dalla Commissione e nulla a che fare con l'articolo 3 della Costituzione, si rimanda alle brevi considerazioni illustrate in appendice a questo documento.

Per completezza, si segnala a Codesta Commissione vigilante che la Fondazione Enasarco ha presentato vari esposti-denunce-querelle nei confronti di esponenti di Federcontribuenti a causa di loro affermazioni ritenute gravemente lesive della reputazione e dell'onorabilità della Fondazione stessa e dei suoi organi e ha dato mandato ai propri legali per ottenere il risarcimento dei danni civili subiti e subendi.

¹ Per praticità, nel prosieguo la "Commissione parlamentare per il controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale" è sinteticamente indicata quale "Commissione Enti Gestori" o "Commissione Bicamerale" o semplicemente "Commissione".

² Nel presente documento le citazioni sono riportate fra virgolette e in carattere corsivo e in esse eventuali sottolineature o evidenze in carattere grassetto sono aggiunte dal redattore.

2. Il sistema previdenziale Enasarco

La fondazione Enasarco eroga le pensioni di vecchiaia, inabilità, invalidità, superstiti e rendita pensionistica a favore degli agenti di commercio, di cui agli articoli 1742-1752 Codice civile, in possesso dei requisiti di anzianità contributiva ed età pensionabile previsti dal Regolamento delle Attività Istituzionali approvato dai Ministeri Vigilanti in applicazione del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509, e della legge 2 febbraio 1973, n. 12.³

Ai sensi dell'articolo 29 della legge 22 luglio 1966 n. 613 le pensioni Enasarco sono **integrative** delle pensioni erogate dall'Assicurazione Generale Obbligatoria per gli esercenti attività commerciali, gestita dall'INPS.^{4 - 5}

Il sistema previdenziale Enasarco è un **sistema a ripartizione** fondato sulla c.d. solidarietà fra generazioni di lavoratori: i contributi versati per gli agenti attivi servono a finanziare, tempo per tempo, il pagamento delle pensioni spettanti agli agenti a riposo in quello stesso tempo.

I **contributi** previdenziali Enasarco sono **obbligatori** e sono pagati per il **50% a carico degli agenti** e per il **50% a carico delle imprese preponenti**; per questo motivo le imprese sono anch'esse rappresentate negli organi della Fondazione.

Come in tutti i sistemi previdenziali a ripartizione, anche per la previdenza Enasarco i conti intestati agli iscritti sono solo **conti "virtuali"**, ossia mere annotazioni contabili che serviranno per calcolare l'anzianità contributiva e per determinare l'ammontare della futura pensione secondo il metodo di calcolo contributivo. Nei sistemi previdenziali a ripartizione (a differenza di quelli a capitalizzazione, come i fondi

³ Per comodità di sintesi, l'espressione "agente di commercio" deve ritenersi comprensiva di tutti coloro che svolgono attività lavorativa sulla base di un contratto di agenzia, a prescindere dalla natura del prodotto intermediato e di eventuali specifiche caratterizzazioni professionali. Pertanto, detta espressione nella sua generalità comprende gli agenti tradizionali, i consulenti finanziari, gli agenti in attività finanziaria, i subagenti, etc.

⁴ "Le prestazioni spettanti agli agenti e rappresentanti di commercio di cui all'articolo 1, terzo comma, lettera a) della legge 27 novembre 1960, n. 1397, per effetto dell'assicurazione obbligatoria disciplinata dalla presente legge, sono erogate, previa convenzione da stipularsi entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con l'Istituto nazionale della previdenza sociale, dall'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio ai propri iscritti. Dalla data di entrata in vigore della presente legge il trattamento previdenziale per gli agenti e rappresentanti di commercio, disposto in attuazione degli Accordi economici collettivi per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale del 20 giugno 1956 e 13 ottobre 1958 e loro successive modificazioni, assume **natura integrativa del trattamento obbligatorio** istituito con la legge stessa. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, saranno approvate - sentito il Consiglio di amministrazione dell'E.N.A.S.A.R.C.O. - le norme regolamentari di previdenza derivanti dagli accordi economici predetti e successive modificazioni." (L. n. 613/1966, art. 29).

⁵ L'AGO per gli esercenti attività commerciali è stata istituita con la citata legge n. 613 del 1966.

La prima forma di tutela previdenziale per gli agenti di commercio, già all'epoca affidata ad Enasarco, risale all'Accordo Economico Collettivo (AEC) *erga omnes* del 30 giugno 1938, per la tutela dal rischio disoccupazione. La prima forma di tutela previdenziale pensionistica gestita da Enasarco risale ai citati AEC *erga omnes* del 20 giugno 1956 e del 13 ottobre 1958.

pensione complementare) non vi sono conti individuali "reali", ognuno costituito dalle somme accantonate dal contribuente quale risparmio a consumo differito, proprio perché nei sistemi a ripartizione i contributi versati tempo per tempo sono immediatamente utilizzati, sempre tempo per tempo, per pagare le prestazioni previdenziali e/o assistenziali.

In conseguenza di ciò, il patrimonio degli enti previdenziali a ripartizione non è la sommatoria dei singoli conti di risparmio previdenziale da essi gestiti (in quanto "virtuali" e non "reali") ma è soltanto il residuo di tutto quanto non è stato consumato nel corso dell'intera vita dell'ente pensionistico (circa ottant'anni per Enasarco) ed ha la mera funzione di garantire almeno cinque annualità delle sole pensioni in essere.

Alla previdenza Enasarco **non si applicano gli istituti della totalizzazione** (D. Lgs. n. 42/2006) **o del cumulo dei periodi pensionistici** (legge n. 232/2016) fra diverse gestioni previdenziali obbligatorie, perché questi istituti presuppongono la non coincidenza dei periodi di contribuzione alle diverse gestioni.

Al contrario, poiché la previdenza Enasarco è integrativa dell'AGO, i periodi di contribuzione all'INPS e all'Enasarco coincidono necessariamente (salvo il caso, patologico, di evasione contributiva all'uno o all'altro ente previdenziale) e quindi non si sommano fra loro. La totalizzazione o il cumulo si applicano, invece, fra i contributi INPS della gestione commercianti e quelli presso altre gestioni pensionistiche.

Il tema dei c.d. "silenti Enasarco", d'interesse per la Commissione, si pone unicamente per gli iscritti fino al **31 dicembre 2011**. Gli agenti iscritti a partire dal 1° gennaio 2012, ai sensi del vigente Regolamento delle Attività Istituzionali in vigore dal 1° gennaio 2012, riceveranno comunque una prestazione pensionistica alla maturazione dell'età pensionabile, ovvero riceveranno una pensione di vecchiaia (con almeno 20 anni di contribuzione) o una rendita pensionistica (se avranno versato almeno 5 anni di contributi ma meno di 20 anni).

3. Agenti attivi, agenti pensionati ed ex agenti c.d. silenti

Al 31 dicembre 2019 risultano iscritti alla Fondazione Enasarco n. **221.975 agenti attivi** e n. **1.924 contribuenti volontari**, per un totale di n. **223.899 agenti contribuenti**.

Alla stessa data del 31 dicembre 2019 vi sono n. **129.629 pensionati**.

Al 31 dicembre 2019 il **rapporto tra agenti attivi e pensionati è 1,71** mentre il **rapporto tra agenti contribuenti e pensionati è 1,73**; in altre parole **il peso di ciascuna pensione è sostenuto da meno di due lavoratori attivi**.

Convenzionalmente, per la previdenza Enasarco si definiscono "silenti" gli ex agenti di commercio che (i) hanno iniziato l'attività prima del 1° gennaio 2012 (anno di riforma del Regolamento delle Attività Istituzionali), (ii) hanno cessato l'attività prima di raggiungere il requisito pensionistico minimo di almeno 20 anni di contribuzione⁶, (iii) hanno deciso di non chiedere la prosecuzione volontaria per raggiungere l'anzianità contributiva minima necessaria per il pensionamento, (iv) non hanno acquisito il diritto ad altre forme pensionistiche (pensione di inabilità o invalidità).

Al 31 dicembre 2018 i c.d. silenti Enasarco (come sopra definiti) risultano essere n. 598.388, di cui:

- n. 412.567 con versamenti contributivi inferiori a 5 anni
- n. 185.821 con versamenti contributivi da 5 a 19 anni compiuti.

La seguente tabella illustra la ripartizione degli ex agenti c.d. silenti secondo il numero degli anni di versamenti contributivi (dati al 31 dicembre 2018).

Tabella 1 - Silent per numero di anni con versamenti contributivi

N. anni con versamenti	N. silenti	Versamenti a valore corrente	Versamento medio
0 - 4	412.567	€ 647.705.014	€ 1.570
5 - 9	122.438	€ 890.490.433	€ 7.273
10 - 14	45.379	€ 685.035.763	€ 15.096
15 - 19	18.004	€ 409.377.621	€ 22.738
Totale	598.388	€ 2.632.608.831	€ 4.400

⁶ Nell'ambito degli agenti inattivi, quelli che hanno cessato l'attività dopo 20 anni di contribuzione si differenziano dai c.d. "silenti" perché potranno accedere alla pensione di vecchiaia al raggiungimento dell'età pensionabile.

I silenti che hanno versato meno di 5 annualità di contribuzioni sono n. 412.567 e rappresentano il 70% del collettivo mentre l'ammontare dei contributi versati nello stesso arco di tempo è pari a un quarto del totale sopra indicato.

I silenti che hanno versato tra 5 e 19 anni di contribuzione sono n. 185.821, ovvero di poco inferiori al numero degli agenti attivi.

I versamenti relativi a tutte le posizioni silenti sopra indicate sono stati pari a circa € 2,6 miliardi in un arco temporale di circa 60 anni, dal più antico al più recente.⁷

Tralasciando per comodità i silenti con meno di 5 anni di versamenti contributivi, per concentrare l'attenzione su quelli aventi da 5 a 19 anni di anzianità contributiva (185.821), dall'esame dei dati emerge che circa la metà di questi ultimi ha un'età compresa tra 51 e 66 anni e un conto virtuale di circa € 11.000 ciascuno; **circa 3 silenti su 10 hanno già oggi raggiunto l'età pensionabile** (56.256) con un conto virtuale di poco meno di € 6.000 ciascuno.

Tabella 2 - Silenti con almeno 5 anni di contribuzione ripartiti per fasce di età

Età	N. silenti	Versamenti a valore corrente	Versamento medio
25 - 50	37.282	€ 628.487.448	€ 16.858
51 - 66	92.283	€ 1.026.962.396	€ 11.128
67 - 75	38.209	€ 249.690.955	€ 6.535
Oltre 75	18.047	€ 79.763.018	€ 4.420
Totale	185.821	€ 1.984.903.817	€ 10.682

Pertanto, l'ipotesi prospettata alla Commissione, circa la possibilità di trattamenti pensionistici a favore degli ex agenti silenti, anche se solo limitata a quelli con versamenti pari o superiori a cinque anni, determinerebbe un **incremento immediato di circa 56.256 prestazioni pensionistiche**, che passerebbero così dalle attuali n. 129.629 ad oltre n. 185.000. **Nell'arco di appena 10 anni si avrebbe un ulteriore aumento complessivo di oltre 148.000 pensioni** così giungendosi al totale approssimativo di circa **280.000 prestazioni pensionistiche**⁸ a carico dei 220.000 agenti attivi Enasarco, peraltro in diminuzione costante di circa 4.000/5.000 unità ogni anno.

⁷ Si ricorda che l'ammontare dei versamenti non può essere confuso con l'ammontare del patrimonio a garanzia almeno di cinque annualità delle sole pensioni in essere (cfr. pag. 4).

⁸ Al lordo delle nuove pensioni di vecchiaia e di quelle che dovessero estinguersi per decesso del pensionato senza superstiti con diritto a prestazioni di reversibilità.

4. Le attuali criticità del sistema previdenziale integrativo degli agenti di commercio

Attualmente il sistema previdenziale gestito dalla Fondazione Enasarco presenta elementi significativi di criticità nel lungo periodo, da tenere nella massima considerazione.

Nell'arco dei 50 anni di valutazione attuariale previsto per legge, la stima dei flussi attesi in entrata e uscita elaborati sul bilancio tecnico al 31/12/2017, aggiornato con i parametri macroeconomici 2020⁹, evidenzia le seguenti criticità sulla gestione finanziaria di lungo periodo:

- negli anni **dal 2032 al 2057** i flussi contributivi in entrata non saranno sufficienti per pagare le prestazioni pensionistiche;
- negli anni **dal 2039 al 2053** i rendimenti del patrimonio non saranno sufficienti per coprire il disavanzo previdenziale e, quindi, per pagare le prestazioni dovrà essere venduta parte del patrimonio stesso;
- nel periodo **dal 2040 al 2062** il patrimonio, ancorché positivo, non sarà sufficiente a garantire la copertura della riserva legale pari a cinque annualità di spesa per le pensioni in essere.

Per migliorare tali profili di criticità, già da tempo la Fondazione ha deliberato e inviato all'approvazione dei Ministeri Vigilanti un'ipotesi di riforma del sistema di rivalutazione dei montanti per le pensioni calcolate secondo il metodo contributivo.

In data 26 giugno 2020 è stata comunicata dai Ministeri vigilanti l'intervenuta approvazione di detta riforma, il cui decreto approvativo è in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.¹⁰

Per effetto di questa riforma la sostenibilità di medio lungo-periodo sarebbe parzialmente migliorata secondo le previsioni appresso riportate (tuttavia precedenti la crisi economica post Covid-19, perciò all'epoca non valutata):

- la contribuzione non sarà sufficiente a pagare le pensioni negli anni **dal 2032 al 2050**, perciò con un miglioramento della gestione tecnica di 7 anni rispetto alla valutazione effettuata a normativa vigente;

⁹ I dati riportano i risultati relativi all'aggiornamento della *Relazione di bilancio tecnico al 31.12.2017* redatta dallo Studio Olivieri & Associati in data 22 ottobre 2019 utile a misurare gli effetti della Miniriforma tenendo conto dei parametri comunicati con la conferenza dei servizi di luglio 2019.

¹⁰ Trattasi della c.d. miniriforma del sistema previdenziale Enasarco, così denominata perché i suoi effetti sostanziali sono determinati dalla sola modifica dell'art. 13 del Regolamento delle Attività Istituzionali, approvata dall'Assemblea dei delegati della Fondazione nel 27 aprile 2017 e, successivamente da ultimo, in data 18 dicembre 2019.

- il saldo corrente è **sempre positivo**;
- il patrimonio è sempre positivo e **in grado di garantire la riserva legale**.

La tabella di seguito riportata evidenzia meglio il confronto tra gli indicatori di sostenibilità risultanti dal bilancio tecnico al 31/12/2017 elaborato a normativa vigente (di seguito indicato *Base*) rispetto alla valutazione effettuata relativa alla proposta di modifica (di seguito indicato *Mini Riforma*).

Tabella 3 –Indicatori di sostenibilità finanziaria della c.d. Miniriforma (ante Covid-19)

Scenario di valutazione	Anni di saldo previdenziale negativo	Anni di saldo corrente negativo	Anni di mancata copertura della riserva legale
Base	26 anni (2032-2057)	15 anni (2039-2053)	24 anni (2040-2062)
Mini Riforma	19 anni (2032-2050)	0	0

Le più recenti analisi attuariali effettuate dalla Fondazione secondo gli scenari di diminuzione del PIL prospettati dalla Banca d'Italia e da altre autorevoli fonti, a causa della crisi economica post Covid-19 evidenziano scenari ben diversi.

Gli effetti positivi della riforma pensionistica sopra indicata ed appena approvata dai Ministeri vigilanti saranno in parte o in tutto pregiudicati dalla **crisi economica che sta colpendo gli agenti di commercio e le loro imprese preponenti a causa dell'epidemia Covid-19**.

Per previsioni puntuali sugli effetti della crisi epidemiologica sarà necessario disporre almeno dei dati relativi ai versamenti contributivi dell'anno 2020 (il pagamento dell'ultimo trimestre contributivo dell'anno in corso scadrà il 20 febbraio 2021). Tuttavia, la gravità della crisi economica per il settore del commercio è già ora incontestabile: il primo trimestre 2020 ha già evidenziato una **riduzione di circa il 18%** delle dichiarazioni¹¹ dei contributi dovuti all'Enasarco rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente e le previsioni, al momento, sono ancora peggiori per il secondo trimestre 2020.

¹¹ I debiti contributivi dichiarati dalle imprese per il primo trimestre 2020 saranno pagati in unica soluzione o a rate a partire dal 16 settembre 2020, ai sensi del D.L. 23/2020 convertito in legge 46/2020 e del successivo D.L. 34/2020.

5. La (in)sostenibilità finanziaria di istituti a favore degli ex agenti c.d. silenti

L'ipotesi di applicare alla previdenza Enasarco gli istituti del cumulo o della totalizzazione dei contributi per i c.d. silenti si tradurrebbe nel prevedere, per ciascuno di essi, una futura prestazione pensionistica il cui onere economico graverebbe esclusivamente sugli agenti in attività.

Gli agenti attivi si dovrebbero far carico di prestazioni pensionistiche a favore di ex agenti che, a suo tempo, hanno scelto di non contribuire per il raggiungimento del requisito contributivo minimo previsto per tutti gli iscritti alla Fondazione, attraverso l'istituto della prosecuzione volontaria.

Nel caso di prestazioni pensionistiche a favore dei c.d. silenti, anche solo per quelli con anzianità contributive almeno pari o superiori a 5 anni, **il rapporto fra agenti attivi e pensionati** passerebbe dall'attuale 1,73 a circa **1,19 sin dal primo anno** di erogazione di prestazioni ai c.d. silenti e scenderebbe a circa **0,79 in appena 10 anni**, ovvero si determinerebbe uno scenario insostenibile sia nel breve sia nel medio periodo¹².

Per rispondere alle richieste della Commissione sono state elaborate alcune analisi attuariali¹³ formulando l'ipotesi, solo esemplificativa, dell'applicazione del cumulo dei periodi assicurativi per l'erogazione ai c.d. silenti di una pensione reversibile al raggiungimento dell'età pensionabile per la vecchiaia ordinaria.

In questa ipotesi gli indici di sostenibilità della previdenza Enasarco nell'arco del periodo di indagine di 50 anni, previsto dal Decreto Interministeriale del 29 novembre 2007¹⁴, peggiorerebbero tutti in forte misura e la previdenza degli agenti di commercio diverrebbe definitivamente impraticabile a decorrere dall'anno 2048.

¹² (221.973 agenti attivi / 129.629 pensionati) = 1,71 lavoratori per pensionato

(221.973 agenti attivi / 185.885 pensionati compresi silenti) = 1,19 lavoratori per pensionato

(221.963 agenti attivi / 277.539 pensionati nel decennio compresi silenti) = 0,79 lavoratori per pensionato

¹³ Le analisi sopra indicate sono migliorabili con più tempo a disposizione, perché sviluppate sui dati del collettivo iscritti presente al 31/12/2017, ma risultano comunque attendibili e ampiamente significative per un primo esame.

¹⁴ Il Decreto sottolinea l'opportunità che il bilancio tecnico sviluppi proiezioni dei dati su un periodo di cinquanta anni, in base alla normativa vigente alla data dell'elaborazione, ai fini di una "*migliore cognizione dell'andamento delle gestioni nel lungo termine*". Riguardo all'ampiezza del periodo di valutazione il Decreto (art. 1, comma 1), in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 1, comma 763, della legge n. 296/2006, conferma il trentennio quale riferimento per la verifica della stabilità degli Enti.

Tabella 4 – Principali indicatori di sostenibilità finanziaria con ipotesi "cumulo periodi assicurativi" ai c.d. silenti nell'ambito della valutazione a Regolamento vigente

Scenario di valutazione	Anni di saldo previdenziale negativo	Anni di saldo corrente negativo	Anni di mancata copertura della riserva legale	Anni di patrimonio negativo
Base	26 anni (2032-2057)	15 anni (2039-2053)	23 anni (2040-2062)	0
Base Ipotesi di cumulo	32 anni (2028-2059)	35 anni (2031-2065)	41 anni (2020 e 2028-2067)	20 anni (2048-2067)

In particolare, la valutazione dell'ipotesi di erogazione ai c.d. silenti della quota di pensione, calcolata nel rispetto del principio del c.d. pro-rata, che spetterebbe all'età pensionabile nell'ipotesi di cumulo dei periodi assicurativi Enasarco con quelli di altre gestioni ancorché per periodi temporali esattamente coincidenti, evidenzia che:

- negli anni **dal 2028 al 2059**, per 32 anni consecutivi, i flussi in entrata di contribuzione non saranno sufficienti per pagare le prestazioni pensionistiche (saldo previdenziale negativo);
- negli anni **dal 2031 al 2065** il saldo corrente sarà negativo e i rendimenti del patrimonio non saranno sufficienti per coprire il disavanzo previdenziale e, quindi, per pagare le prestazioni dovrà essere venduta ogni anno parte del patrimonio stesso;
- il patrimonio già **dal 2028** sarà inferiore al limite legale delle cinque annualità delle pensioni in essere (riserva legale) e **dal 2048** il patrimonio il patrimonio risulterà azzerato.

I risultati della valutazione di bilancio tecnico, ripetuta tenuto conto della Mini Riforma di recente approvazione, mostrano che neppure gli effetti auspicati dalle modifiche al Regolamento potranno sostenere finanziariamente un'ipotesi di erogazione ai silenti (senza considerare, però, gli effetti post Covid-19).

Tabella 5 – Principali indicatori di sostenibilità finanziaria con ipotesi "cumulo periodi assicurativi" ai c.d. silenti nell'ambito della valutazione a Regolamento con Mini Riforma

Scenario di valutazione	Anni di saldo previdenziale negativo	Anni di saldo corrente negativo	Anni di mancata copertura della riserva legale	Anni di patrimonio negativo
Mini Riforma	19 anni (2032-2050)	0	0	0
Mini Riforma Ipotesi di cumulo	28 anni (2028-2055)	25 anni (2032-2056)	42 anni (2020 e 2024, 2028-2067)	0

In particolare:

- negli anni **dal 2028 al 2055**, per 28 anni i contributi non saranno sufficienti per pagare le pensioni;
- negli anni **dal 2032 al 2056** il saldo corrente diverrà negativo e sarà necessario vendere parti del patrimonio per coprire i disavanzi;
- residuerà comunque una piccola porzione di patrimonio, che non diverrà totalmente negativo, ma la copertura della riserva legale verrà meno già dall'anno 2028 e per tutto il periodo di valutazione.

Gli effetti negativi dell'ipotesi sopra formulata evidenziano come eventuali soluzioni a beneficio degli ex agenti c.d. silenti si tradurrebbero in un fattore di **rischio grave e immediato per il futuro della previdenza integrativa degli agenti di commercio**, in danno degli attuali pensionati e con onere economico insostenibile per gli agenti in attività.

Ciò per la ragione, già accennata, che in un sistema a ripartizione la gestione tecnica può mantenersi in equilibrio nel tempo solo se la platea dei contribuenti attivi è congrua rispetto a quella dei pensionati.

6. Considerazioni finali

Ad avviso della Fondazione Enasarco **non è possibile gravare i 221 mila agenti di commercio attivi di ulteriori pesi contributivi** per soddisfare le pretese di ex agenti che al momento dell'abbandono della professione hanno scelto di sottrarsi all'onere di proseguire volontariamente con la contribuzione fino al raggiungimento dell'anzianità contributiva minima pensionabile (espressione della solidarietà intergenerazionale alla base dei sistemi previdenziali a ripartizione) e, nonostante ciò, oggi pretendono di ottenere tali prestazioni pensionistiche alterando *ex post* la sostenibilità dell'intero sistema.

L'unica strada valutabile, previe specifiche analisi, potrebbe essere quella di **ricondere nell'alveo della previdenza integrativa Enasarco tutti gli intermediari commerciali** (così come era nell'anno di nascita della previdenza degli agenti e, di fatto, per tutto il dopoguerra fino agli anni '70) e soprattutto quelle figure che, nella sostanza, svolgono attività assimilabile a quella di agenzia ma con modalità strutturate ad arte per sottrarsi dagli obblighi della previdenza Enasarco.

In particolare, la ricostituzione del bacino degli iscritti alla previdenza Enasarco nella sua ampiezza originaria potrebbe riguardare mediatori, agenti assicurativi, agenti immobiliari, informatori scientifici e librari, procacciatori d'affari, venditori porta a porta, subagenti di assicurazione, subagenti immobiliari, intermediari nel commercio elettronico, etc.

7. APPENDICE N. 1 - Brevi osservazioni sulla relazione di Federcontribuenti

Come in premessa anticipato, si offrono brevi spunti di riflessione su ciascuna delle richieste formulate da Federcontribuenti nella nota da essa consegnata alla Commissione Enti Gestori.

7.1. *Riforma del Regime contributivo*

Federcontribuenti propone che i contributi versati dagli agenti e dalle imprese preponenti siano gestiti *"da un ente garantito dallo Stato configurabile in INPS (per gli ex agenti Silenti con adeguata rivalutazione)"*.

Si è già detto (infra, prg. 2) come il sistema previdenziale Enasarco sia nato e si sia sviluppato per oltre 80 anni grazie all'iniziativa delle Parti Sociali rappresentative degli agenti di commercio e delle imprese preponenti. Ciò costituisce un valore aggiunto che non potrà mai essere ottenuto da una gestione affidata a un ente pubblico e senza specifica partecipazione dei c.d. corpi intermedi, effettivamente rappresentativi delle istanze di coloro che pagano i contributi previdenziali.

È per questo motivo che la legge n. 613/1966 – impropriamente richiamata nella relazione che si contraddice - ha previsto espressamente e con lungimiranza una doppia pensione per gli agenti: quella di base, introdotta per tutti gli esercenti attività commerciali, e quella integrativa a favore della specifica categoria degli agenti di commercio, già all'epoca e da decenni esistente e affidata ad Enasarco.

7.2. *Equiparazione del welfare dell'agente ai lavoratori dipendenti del commercio*

È singolare che Federcontribuenti - che non rappresenta né gli agenti di commercio in generale né la specifica categoria dei consulenti finanziari, che pure essa richiama - voglia darsi una patente di soggetto esponenziale degli agenti e, quindi, proporre che in materia di welfare essi siano equiparati *"ai lavoratori dipendenti del commercio"*.

Gli agenti di commercio non sono lavoratori subordinati ma piccoli imprenditori o professionisti che operano con organizzazione autonoma, assumendo su di sé il rischio di impresa e percependo corrispettivi variabili in base alla loro attività promozionale. Il lavoratore subordinato, invece, opera sotto il potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro ed ha una remunerazione fissa.

Inoltre, l'affermazione secondo la quale gli agenti di commercio pagherebbero una contribuzione previdenziale "*pari al 48% contro il 37% del lavoratore dipendente del commercio*" è errata, priva di fondamento e fuorviante.

Infatti, non è possibile né corretto cumulare le aliquote contributive INPS ed Enasarco perché:

- dette aliquote hanno basi imponibili diverse, poiché l'aliquota INPS si applica sul reddito di impresa mentre l'aliquota Enasarco si applica sulle provvigioni maturate dall'agente;
- il contributo INPS è totalmente a carico dell'agente ed è calcolato per scaglioni di reddito, applicando un'aliquota del 24,09% sul reddito d'impresa da € 15.953,00 fino a € 47.379,00 annui e del 25,09% per reddito di impresa superiore a € 47.379,00 e fino a € 78.956,00 per i soggetti iscritti alla gestione con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1996 o che possono far valere anzianità contributiva a tale data, altrimenti il massimale imponibile di reddito annuo è pari a € 103.055,00;
- il contributo Enasarco è solo per metà a carico dell'agente ed è calcolato applicando sulle provvigioni spettanti all'agente un'aliquota unica dell'8,5% (mentre il restante 8,5% è a carico dell'impresa preponente) fino a un massimale provvigionale imponibile di € 25.682,00 annui, per gli agenti plurimandatari, e di € 38.523,00 annui, per gli agenti monomandatari;
- il minimale contributivo INPS è interamente a carico dell'agente e il suo ammontare è di € 3.850,52 annui (pari a € 320,88 mensili per periodi inferiori all'anno solare) mentre il minimale contributivo Enasarco è di € 431,00 per ciascun rapporto di agenzia plurimandatario e di € 861,00 per ciascun rapporto di agenzia monomandatario e una parte di esso (pari o, più spesso, superiore al 50% è carico dell'impresa preponente).

È evidente che avere previsto una seconda pensione, oltre quella INPS della gestione commercianti, è stato ed è lungimirante soprattutto in un contesto di aumento dell'aspettativa di vita e della sua qualità in età avanzata e ciò ne giustifica ampiamente l'onere.

7.3. *Eliminazione di Enasarco*

Federcontribuenti sostiene che l'eliminazione di Enasarco sarebbe "*previst(a) dall'art. 1, comm(i) 32,33, lettere a) e c) e comma 36, lettera a) della legge del 24 dicembre 1993, n. 537*".

Si tratta di un'evidente forzatura del testo normativo, perché la legge n. 537/1993 è esattamente la legge delega in forza della quale il legislatore ha emanato il decreto legislativo delegato n. 509/1994, in forza del quale l'ente pubblico Enasarco è stato trasformato in fondazione di diritto privato "*senza oneri per lo Stato*".

Evidentemente è proprio quest'ultima disposizione che Federcontribuenti vorrebbe fosse modificata, ossia vorrebbe trasferire l'onere previdenziale di categoria a carico dello Stato pur di trarne un beneficio per i c.d. silenti, a scapito degli attuali agenti attivi o pensionati Enasarco.

È un'opinione legittima ma che dovrebbe, però, essere dichiarata espressamente; al contempo, sullo stesso tema dovrebbero essere sentiti anche gli (autentici) enti esponenziali degli agenti di commercio e delle imprese preponenti.

7.4. Commissariamento e abolizione delle elezioni

Il vero scandalo non è quanto opacamente insinuato da Federcontribuenti nei confronti di Enasarco ma è la disinvoltura con la quale questa organizzazione sparge informazioni lesive dell'altrui onorabilità.

In particolare, non vi è alcuna anomalia né alcun conflitto d'interessi nel fatto che i rappresentanti delle imprese preponenti facciano parte degli organi della Fondazione Enasarco. Ciò in quanto le imprese preponenti provvedono al pagamento del 50% dei contributi previdenziali, della quasi totalità dei contributi c.d. assistenziali dovuti sugli affari intermediati dalle società di agenzia con personalità giuridica (che, perciò, non maturano diritti pensionistici) e del 100% degli accantonamenti presso Enasarco dell'indennità di risoluzione del rapporto di agenzia (a copertura del rischio disoccupazione).

Infine, lo Statuto Enasarco è pienamente legittimo e coerente con la struttura dei sistemi previdenziali a ripartizione nella parte in cui, per la costituzione degli organi della Fondazione, non prevede diritto di voto ai pensionati (eccetto quelli che proseguono l'attività di agente), perché:

- i pensionati che cessano l'attività non sono più agenti (lo sono stati in passato)
- non concorrono più al sostegno economico del sistema previdenziale ma solo beneficiano del diritto alla pensione, acquisito e intangibile.

Diversamente, i pensionati che proseguono nell'attività di agenzia anche dopo il pensionamento sono anch'essi titolari del diritto di elettorato attivo in quanto continuano a contribuire economicamente alla solidarietà previdenziale di categoria.

7.5. Crediti, DURC, adeguamento provvigioni e deposito dei contratti di agenzia

Gli argomenti illustrati nei punti da 5 a 8 della relazione di Federcontribuenti non hanno nulla a che fare con la tutela previdenziale degli agenti di commercio e denotano una conoscenza risibile dell'attività e della tutela collettiva e legale degli agenti di commercio.